



CITTA' DI MONTESILVANO

PROVINCIA DI PESCARA

ORDINANZE SINDACALI

N. 59 del 23/07/2026

OGGETTO: MISURE CONTINGIBILI E URGENTI PER LA TUTELA DEL BENESSERE ANIMALE DURANTE LE ONDATE DI CALORE.

IL SINDACO

Premesso che:

- durante il periodo estivo il territorio comunale è interessato da temperature particolarmente elevate, frequentemente associate agli elevati tassi di umidità propri delle aree costiere, con conseguenti condizioni di rischio per la salute e il benessere degli animali d'affezione;
- l'esposizione prolungata al calore può provocare negli animali disidratazione, ipertermia, colpi di calore, sofferenza e compromissione delle condizioni psico-fisiche, fino a determinarne, nei casi più gravi, la morte;
- gli animali detenuti su balconi, terrazze, cortili, verande, recinti, giardini o altri spazi esterni, in assenza di adeguati ripari, ventilazione e disponibilità continua di acqua, risultano particolarmente esposti ai rischi derivanti dall'irraggiamento solare e dalle elevate temperature;
- la stagione estiva in corso è caratterizzata da ondate di calore persistenti e da picchi di temperatura particolarmente elevati, suscettibili di determinare condizioni di concreto e attuale pericolo per gli animali;
- i bollettini del Ministero della Salute relativi alla città di Pescara, assunta quale riferimento in ragione della contiguità territoriale e dell'omogeneità delle condizioni climatiche dell'area costiera, hanno evidenziato nel corso del mese di luglio livelli di rischio elevato connessi alle ondate di calore;
- la presenza, durante la stagione balneare, di un numero particolarmente elevato di persone e di animali d'affezione sul territorio comunale rende necessario rafforzare le misure di prevenzione e richiamare proprietari, detentori e custodi all'adozione di comportamenti responsabili;
- pervengono agli uffici e agli organi di vigilanza segnalazioni concernenti la detenzione di animali in spazi esterni privi di adeguata ombreggiatura, disponibilità di acqua o idonea aerazione;
- il Comune di Montesilvano è dotato del «Regolamento per la disciplina della tenuta dei cani e per la tutela del benessere della popolazione canina sul territorio del Comune di Montesilvano», approvato con atto consiliare n. 7 del 6 febbraio 2007 del Commissario straordinario e modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 85 dell'11 giugno 2010;
- il predetto Regolamento, specificamente riferito alla popolazione canina, già vieta la detenzione dei cani in luoghi privi dell'acqua necessaria o di un idoneo riparo dal sole diretto e vieta di farli stazionare nei veicoli esposti al sole;

Considerato che

- il benessere animale costituisce un valore riconosciuto dall'ordinamento nazionale ed europeo e un interesse pubblico meritevole di tutela;
- è compito dell'Amministrazione comunale prevenire e contrastare situazioni idonee a produrre sofferenza o grave pregiudizio alla salute degli animali d'affezione presenti sul territorio;
- le elevate temperature estive costituiscono un fattore di rischio concreto e attuale, rispetto al quale appare necessario adottare misure temporanee, preventive e immediatamente efficaci;
- le prescrizioni generali contenute nel vigente Regolamento comunale, in ragione del loro ambito limitato alla popolazione canina e della loro formulazione non specificamente riferita alle eccezionali ondate di calore, non assicurano da sole una disciplina temporanea e uniforme idonea a tutelare tutti gli animali d'affezione presenti sul territorio;

Ritenuto che ricorrano, pertanto, i presupposti di contingibilità e urgenza per l'adozione di misure temporanee e integrative, ulteriori rispetto alla disciplina ordinaria vigente, volte a prevenire situazioni di sofferenza e di rischio per la salute degli animali d'affezione durante il periodo caratterizzato dalle elevate temperature, senza apportare modifiche permanenti al vigente Regolamento comunale;

Visti:

- l'articolo 9 della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1;
- l'articolo 13 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- la legge 14 agosto 1991, n. 281, recante «Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo»;
- la legge regionale Abruzzo 18 dicembre 2013, n. 47, recante «Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione», e in particolare gli articoli 1, 2, 22, 25 e 26;
- il vigente «Regolamento per la disciplina della tenuta dei cani e per la tutela del benessere della popolazione canina sul territorio del Comune di Montesilvano», con particolare riguardo agli articoli 5 e 6, comma 2, per quanto compatibili con la normativa sopravvenuta;
- gli articoli 544-ter e 727 del Codice penale, in materia di maltrattamento di animali e di detenzione in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze;
- la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987 e ratificata e resa esecutiva con legge 4 novembre 2010, n. 201;
- gli articoli 13 e 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni;
- gli articoli 50, comma 5, e 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

con efficacia dalla data di pubblicazione della presente ordinanza e fino al 30 settembre 2026, ferme restando le disposizioni statali, regionali e comunali vigenti e a integrazione temporanea delle stesse, ai proprietari, detentori o custodi, a qualsiasi titolo, di animali d'affezione presenti nel territorio del Comune di Montesilvano, quanto segue:

1. È vietato detenere, anche temporaneamente, animali d'affezione su balconi, terrazze, cortili, verande, recinti, giardini o altri spazi esterni quando ricorra una o più delle seguenti condizioni:
 - esposizione diretta e prolungata ai raggi solari;
 - assenza di adeguate zone d'ombra, effettivamente fruibili dall'animale per l'intera durata dell'esposizione;
 - assenza di idonea ventilazione naturale o di adeguata aerazione;
 - mancanza di acqua fresca, pulita e facilmente accessibile in quantità sufficiente;
 - impossibilità per l'animale di accedere autonomamente a un ricovero idoneo, ombreggiato e protetto dal calore;
 - presenza di condizioni ambientali che, in relazione alla specie, alla razza, all'età o allo stato di salute dell'animale, possano arrecare sofferenza o pericolo.
2. I proprietari, detentori o custodi sono tenuti a garantire in ogni momento la costante disponibilità di acqua fresca e pulita, adeguate condizioni di ombreggiatura, riparo e aerazione, nonché condizioni ambientali compatibili con il benessere psico-fisico dell'animale.
3. È fatto obbligo di assicurare idonea custodia e sorveglianza, verificando con frequenza le condizioni dell'animale e adottando immediatamente le misure necessarie qualora manifesti segni di affaticamento, disidratazione o sofferenza da calore.
4. È vietato lasciare animali all'interno di veicoli parcheggiati o in sosta, anche per brevi periodi e anche con i finestrini parzialmente aperti, quando le condizioni di temperatura, irraggiamento o aerazione possano arrecare sofferenza o pericolo per la loro salute.
5. Le prescrizioni della presente ordinanza hanno natura temporanea e integrativa. Restano ferme le disposizioni statali, regionali e comunali in materia di tutela, corretta custodia e benessere degli animali e, per le condotte già specificamente disciplinate e sanzionate da tali disposizioni, trova applicazione la relativa disciplina speciale.

RACCOMANDA

- di evitare, nelle giornate particolarmente calde, passeggiate e attività fisica nelle ore più calde della giornata, indicativamente tra le ore 11:00 e le ore 18:00;
- di verificare preventivamente la temperatura di asfalto, marciapiedi e altre pavimentazioni, al fine di prevenire ustioni ai cuscinetti plantari;
- di portare con sé acqua e un recipiente idoneo durante gli spostamenti e di prestare particolare attenzione agli animali anziani, cuccioli, brachicefali, sovrappeso o affetti da patologie;
- di rivolgersi tempestivamente a un medico veterinario in presenza di respirazione affannosa, debolezza, disorientamento, vomito, perdita di coscienza o altri sintomi compatibili con un colpo di calore.

AVVERTE

- che alle violazioni delle prescrizioni introdotte dalla presente ordinanza, quando la condotta non sia già specificamente disciplinata e sanzionata da una disposizione statale, regionale o dal vigente Regolamento comunale, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 7-bis del decreto legislativo n. 267/2000, da euro 25,00 a euro 500,00; per le condotte già autonomamente disciplinate e sanzionate, anche dagli articoli 5 e 6, comma 2, del Regolamento comunale o dagli articoli 22 e 26 della legge regionale Abruzzo n. 47/2013, resta ferma l'applicazione della relativa disciplina speciale, salvo che il fatto costituisca reato;
- che l'applicazione della presente ordinanza non comporta, per il medesimo fatto, la sostituzione delle sanzioni specificamente previste dalla normativa o dal Regolamento comunale con quella residuale di cui all'articolo 7-bis del decreto legislativo n. 267/2000;
- che al procedimento di accertamento, contestazione, notificazione e pagamento in misura ridotta si applicano le disposizioni della legge n. 689/1981;
- che, qualora dall'accertamento emergano situazioni di grave pregiudizio per la salute o il benessere dell'animale, gli organi accertatori provvederanno agli adempimenti di competenza, anche mediante segnalazione ai Servizi veterinari della ASL territorialmente competente e, ricorrendone i presupposti, all'Autorità giudiziaria;
- che la vigilanza sull'osservanza della presente ordinanza è demandata al Corpo di Polizia Locale del Comune di Montesilvano e agli altri organi di vigilanza competenti.

DISPONE

- la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di Montesilvano, con efficacia dalla data della pubblicazione e la sua trasmissione a:
 - S.E. il Prefetto della Provincia di Pescara;
 - Questura di Pescara;
 - Comando Carabinieri;
 - Guardia di Finanza
 - al Comando di Polizia Locale;
 - Associazioni di categoria

INFORMA

che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo entro sessanta giorni dalla pubblicazione ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla medesima data.

Montesilvano, lì 23/07/2026

Il Sindaco

SINDACO DE MARTINIS OTTAVIO